

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30147 Anno 2019
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA
Data Udiienza: 19/03/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

BRUNO MAURIZIO, nato a Roma l'8.11.1961

LEONCAVALLO GIUSEPPE, nato a Roma il 21.11.1958

LAZZARO IVAN, nato a Roma il 29.9.1974

avverso la sentenza n. 5519/2011, emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 30.9.2011;

Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;

Udita nella pubblica udienza del 19.3.2019 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo, quanto a Bruno Maurizio, di annullare con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e di rigettare nel resto e, quanto agli altri ricorrenti, di rigettare i ricorsi;

Uditi l'avv. Vito di Virgilio, difensore di Bruno Maurizio, l'avv. Nicola Giuseppe Madia, difensore di Leoncavallo Giuseppe, e l'avv. Andrea Gatto, difensore di Lazzaro Ivan, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 30 settembre 2011 la Corte d'appello di Roma – per ciò che rileva in questa sede – in riforma della sentenza emessa il 10 marzo 2005 dal GUP del Tribunale della stessa città, ha riqualificato i fatti di cui ai capi B), C)

e D) quali riciclaggio continuato e, confermate le già concesse attenuanti generiche, ha rideterminato la pena per tutti gli imputati, revocando la dichiarazione di delinquente abituale e la relativa misura di sicurezza nei confronti di Leoncavallo Giuseppe e le misure di sicurezza, disposte nei confronti di Bruno Maurizio e Lazzaro Ivan.

Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.

Il difensore di LEONCAVALLO GIUSEPPE ha dedotto i seguenti motivi:

1) erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, essendosi la Corte territoriale limitata a effettuare una rassegna sul significato di associazione a delinquere, senza verificare se la fattispecie, così descritta, potesse essere integrata dai fatti risultanti dalle emergenze processuali e senza dare risposta alle deduzioni difensive;

2) violazione dell'art. 597 c.p.p., essendo i fatti stati qualificati come riciclaggio ed essendo stati attribuiti all'imputato fatti ulteriori rispetto alla ricezione dei veicoli, che però non sarebbero stati contestati.

Il difensore di LAZZARO IVAN ha dedotto i seguenti motivi:

1) mancanza di motivazione in ordine alla conferma del riconoscimento della responsabilità dell'imputato per il capo C) della rubrica, fondata sull'indicazione del numero di progressivo delle telefonate intercettate, senza indicazione del loro contenuto e senza dare risposta alla doglianza difensiva, secondo cui le emergenze processuali sarebbero relative a fatti successivi allo specifico episodio contestato al capo C), accaduto il 24-25 marzo 2004;

2) mancanza di motivazione in ordine alla conferma del riconoscimento della responsabilità dell'imputato per il capo D) della rubrica, fondata su telefonate intercettate, che, però, avrebbero un significato diverso da quello ritenuto dalla Corte territoriale e compatibile con quello indicato nell'atto d'appello, secondo cui l'imputato svolgeva attività lavorativa lecita ed era ignaro dell'attività illecita, effettuata da Leoncavallo Ivan);

3) erronea applicazione dell'art. 416 c.p., atteso che, venendo meno i presupposti del riconoscimento di responsabilità per entrambi o per uno dei reati fine, verrebbe meno anche il presupposto per l'applicazione della fattispecie associativa; al più dovrebbe ritenersi il mero concorso nei due reati fine;

4) erronea applicazione dell'art. 648 *bis* c.p., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che il fine dei soggetti agenti fosse quello di rendere non identificabile le autovetture anziché quello di vendere autonomamente i singoli pezzi.

Il difensore di BRUNO MAURIZIO ha dedotto i seguenti motivi:

1) inosservanza degli artt. 161, 171 lett. d), 601 e 548, commi 2 e 3, c.p.p., per essere la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello stata eseguita presso l'abitazione di un familiare (in via G. Ugonia, n. 11), anziché presso il domicilio eletto (in viale Palmiro Togliatti 738) e precisamente, ritenuto tale domicilio inidoneo, presso il difensore avv. Marco Cavaliere ai sensi dell'art. 161 co. 4 c.p.p.. Ad ogni modo sarebbe stata omessa la notifica sia dell'avviso di deposito fuori termine della sentenza d'appello sia dell'estratto contumaciale, notificato quest'ultimo erroneamente all'avv. Eleonora Nicla Moiraghi, sostituta dell'avv. Cavaliere;

2) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, per non avere la Corte territoriale motivato adeguatamente in ordine alla confessione dell'imputato (che aveva affermato di essere responsabile dei furti dei veicoli) e in ordine ai rilievi difensivi sull'insussistenza della partecipazione del ricorrente nei reati fine. Erronea sarebbe anche la qualificazione giuridica dei fatti, non configurando la rimozione di parti del veicolo quell'operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della *res* ed essendo la condotta non finalizzata ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa del bene ma tesa a moltiplicare i profitti con la rivendita al dettaglio dei pezzi, con ciò realizzandosi il delitto di ricettazione;

3) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte d'appello omesso di argomentare in merito agli indicatori fattuali della stabile compenetrazione dell'imputato nel tessuto organizzativo del sodalizio; di contro, la posizione del ricorrente, che lavorerebbe in proprio, tanto da essere retribuito per la propria prestazione di messa a disposizione del magazzino, sarebbe del tutto scollegata da dinamiche consortili e da un'*affectio societatis*;

4) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, non essendo stata indicata la pena base su cui sarebbero stati operati gli aumenti per la continuazione;

5) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, per non avere la Corte territoriale motivato sugli elementi che consentono di ritenere sussistente la recidiva;

6) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione e omessa pronuncia sull'indulto, non richiesto con l'atto di gravame essendo la legge n. 241/2006 entrata in vigore successivamente al deposito di esso.

All'odierna udienza pubblica si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa

Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

1.1 Prendendo le mosse dal primo motivo del ricorso di LEONCAVALLO GIUSEPPE e dal terzo motivo dei ricorsi di BRUNO MAURIZIO e LAZZARO IVAN, concernenti censure avverso la ritenuta partecipazione dei ricorrenti ad un'associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di riciclaggio, deve rilevarsi che la Corte d'appello, ricordati i principi espressi dal giudice della legittimità sugli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 c.p., ha rimarcato che le risultanze processuali - principalmente le operazioni di osservazione, controllo e pedinamento, eseguite dal Nucleo operativo, e gli esiti delle intercettazioni, disposte dall'autorità procedente - avevano evidenziato come i componenti del sodalizio agivano sulla base di un collaudato *modus operandi*: *"i soggetti imputati "intercettavano" autovetture di provenienza illecita, le trasportavano all'interno dell'officina di via Palmiro Togliatti e le celavano dietro una recinzione di lamiera, così da procedere alla "cannibalizzazione" delle stesse e all'abrasione di ogni segno distintivo per evitare possibili riconoscimenti. In seguito a contatti con intermediari di nazionalità greca, tali parti, accuratamente imballate, venivano caricate all'interno di tir (dai servizi di osservazione, pedinamento e controllo emerge come spesso gli stessi imputati venivano avvistati durante il carico degli stessi), dotati di fatture, molte delle quali scoperte false a seguito di sequestri"*.

La medesima Corte ha, quindi, affermato che la standardizzazione nel modello operativo, prescelto per conseguire gli illeciti profitti, la serialità delle condotte criminose e la ripartizione dei ruoli *"sono tutti elementi sintomatici di come sia stato seriamente contratto tra gli imputati quell'accordo illecito permanente, teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati, che costituisce l'essenza della fattispecie associativa, disciplinata dall'art. 416 c.p."*.

Analizzando le singole posizioni degli imputati, la Corte di merito ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado con riguardo al ruolo di promotore ed organizzatore dell'associazione, rivestito da Leoncavallo Giuseppe, e al ruolo di partecipi degli altri due ricorrenti. Dai molteplici servizi di osservazione, controllo e pedinamento e dalle intercettazioni, espressamente richiamate in sentenza, era risultato, infatti, che:

- Leoncavallo Giuseppe, avvalendosi di un'officina meccanica, curava il rifornimento di autovetture di provenienza illecita, per poi affidarle ad altri consociati, che provvedevano a smantellarle e a privarle dei segni identificativi;

- Lazzaro Ivan, titolare dell'autodemolizione di via Palmiro Togliatti, era responsabile dell'acquisto di veicoli di provenienza illecita e saldava materialmente i conti con gli stranieri, chiedendo, tra l'altro, somme di denaro alla madre;

- Bruno Maurizio era assiduamente presente all'interno dell'officina di via Palmito Togliatti, dove svolgeva attività di vigilanza e partecipava alla cannibalizzazione delle autovetture, eseguita all'interno dell'officina.

Alla luce di siffatte argomentazioni deve quindi rilevarsi che il giudice di merito ha desunto rilevanti indicatori sia della stabile ed organica compenetrazione degli imputati nel tessuto organizzativo del sodalizio sia della piena adesione alle illecite attività dell'associazione da più fonti, esaminate nell'ambito di un percorso ricostruttivo organico, plausibile, sorretto da un'orditura motivazionale che non presenta carenze, contraddizioni o aporie.

Di contro, le censure dei ricorrenti non riescono a scalfire la precisa e puntuale individuazione degli specifici fatti riconducibili all'operatività del sodalizio criminoso, risolvendosi nella sollecitazione ad effettuare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (*ex plurimis* Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

1.2 Passando alla disamina delle residue doglianze formulate nei ricorsi, deve rilevarsi che il secondo motivo del ricorso di LEONCAVALLO GIUSEPPE è manifestamente infondato.

Difatti, la Corte d'appello ha qualificato i fatti di cui ai capi B), C) e D) come riciclaggio a fronte di imputazioni che non si limitavano a descrivere condotte di ricezione di autovetture di provenienza illecita ma indicavano anche attività di *"occultamento della provenienza furtiva dei veicoli e di parte degli stessi"*, *"allo scopo di alienarli destinandoli all'estero mediante l'organizzazione di un trasporto su Tir con documenti di trasporto falsificati"*. Descrizione, questa, che consente agevolmente di ricondurre i fatti contestati nell'ambito del delitto di riciclaggio, che punisce le condotte che impediscono di identificare la provenienza delittuosa del denaro, dei beni o altra utilità, a differenza della ricettazione, che sanziona il soggetto che si limita a ricevere la cosa di provenienza delittuosa, senza modificarla e privarla dalle possibili tracce della provenienza illecita.

Giova ricordare al riguardo che questa Corte (Sez. 2, n. 30265 dell'11/5/2017, Rv. 270302) è ferma nel ritenere che il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione.

1.3 Per ciò che riguarda le residue censure, formulate da LAZZARO IVAN, va premesso che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte d'appello ha analiticamente indicato (v. f. da 27 a 31 della sentenza impugnata) le intercettazioni e il contenuto delle stesse, valorizzati al fine dell'affermazione della responsabilità del predetto ricorrente. Deve premettersi, altresì, che è consolidato l'orientamento di questa Corte Suprema, a parere della quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se – come nel caso di specie – la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez. VI, n. 46301 del 20.10.2013, CED Cass. n. 258164).

Tanto premesso, è evidente che le deduzioni, formulate nel primo e nel secondo motivo del ricorso proposto da LAZZARO IVAN, non sfuggono ad un'assorbente censura di difetto di specificità, posto che esse, per un verso, non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (*ex plurimis* Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074).

1.4 Anche l'ultimo motivo del ricorso di LAZZARO IVAN è privo di specificità, avendo la Corte d'appello indicato – con argomentazioni che sfuggono ad ogni rilievo in questa sede – che il fine degli agenti era quello di occultare la provenienza illecita dei beni (v. f. 32 della sentenza impugnata).

1.5 Passando, infine, alle residue censure del ricorrente BRUNO MAURIZIO, deve rilevarsi che non è consentito il primo motivo, nella parte in cui si deduce la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello, eseguita presso l'abitazione di un familiare (in via G. Ugonia, n. 11) anziché presso il domicilio eletto (in viale Palmiro Togliatti 738).

Difatti, quand'anche si ritenesse viziata la notifica effettuata nel luogo diverso da quello eletto, si tratterebbe di nullità di ordine generale a regime intermedio (non essendo le formalità adottate inadeguate a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato), come tale priva di effetti se non dedotta tempestivamente nei termini di cui all'art. 182 c.p.p..

E ciò è quanto accaduto nel caso in esame, non avendo il ricorrente eccepito alcunché al riguardo prima di proporre il presente ricorso, con la conseguenza che la censura *de qua* non può essere dedotta in questa sede.

1.5.1 Quanto poi all'omessa notifica dell'avviso del deposito fuori termine della sentenza e dell'estratto contumaciale, deve rilevarsi che, nella specie, vi è stato conferimento di incarico defensionale di fiducia e al difensore di fiducia nominato, che ha proposto il ricorso, è stata altresì conferita procura speciale da parte del ricorrente.

La vicenda processuale, segnalata dall'impugnante, trova quindi soluzione sfavorevole al medesimo ricorrente, avendo questa Corte già affermato che la notificazione dell'estratto contumaciale ha lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché possa acquisirne completa conoscenza per esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione, che non si esaurisce con la semplice presentazione dell'impugnazione da parte del difensore. Qualora, tuttavia, la situazione processuale fornisca in concreto la dimostrazione che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento impugnabile e abbia conferito specifico incarico al proprio difensore di esercitare anche in sua vece il diritto di impugnazione, l'appello del difensore determina la consumazione dell'autonomo diritto di impugnazione dell'imputato, il quale non può dolersi delle modalità con cui sia stata completata la notificazione dell'estratto contumaciale (Sez. F, n. 41158 del 25/08/2015, Rv. 264884, Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012, Rv. 252957).

1.6 Le critiche, avanzate con il secondo motivo del ricorso presentato da BRUNO MAURIZIO, non sono consentite, delineando una rilettura e una reinterpretazione meramente fattuali delle fonti di prova apprezzate correttamente dalle due conformi decisioni.

La Corte d'appello, infatti, ha passato in rassegna le risultanze probatorie, costituite principalmente dalle informative redatte dai Carabinieri e dalle intercettazioni, ed è pervenuta alla conclusione della sussistenza dei reati di riciclaggio, essendo emerso che i ricorrenti, al fine precipuo di celare la provenienza illecita dei beni *de quibus*, svolgevano attività di "*occultamento della provenienza furtiva dei veicoli e di parte degli stessi*", "*allo scopo di alienarli destinandoli all'estero mediante l'organizzazione di un trasporto su Tir con documenti di trasporto falsificati*".

Deve ricordarsi che questa Corte (cfr.: Sez. II, n. 30842 del 3.4.2013, Rv 257059; Sez. II, n. 22992 del 21.2.2013, Rv 256056; Sez. II, n. 38581 del 25.9.2007, Rv 237989) è ferma nel ritenere che la manomissione di elementi identificativi di un veicolo (targa, numero di telaio, numeri di identificazione di parti meccaniche) integra il delitto di riciclaggio, perché ostacola l'accertamento della provenienza del bene.

1.7 Il quarto motivo non è consentito.

Se è vero, infatti, che il giudice d'appello, a seguito della riqualificazione dei reati di ricettazione in riciclaggio e del reato di associazione (ritenuto il ricorrente partecipe e non promotore), ha ridotto la pena inflitta, non indicando né la pena base né quella applicata a titolo di continuazione, deve tuttavia rilevarsi che il ricorrente non ha specificamente indicato l'interesse concreto, sotteso a far valere l'eccepita nullità.

Il ricorrente, difatti, ha affermato di non potere controllare se in ipotesi sia stato violato il divieto di *reformatio in peius*, ma ha trascurato di considerare che il giudice d'appello ha ridotto la pena finale e che, a seguito delle operate riqualificazioni, è mutata la struttura del reato continuato, con la conseguenza che l'unico limite che si poneva per il menzionato giudice era quello di non aumentare la pena finale complessiva (V. Sez. U, n. 16208 del 27/3/2014, Rv. 258653, secondo cui non viola il divieto di "*reformatio in peius*", previsto dall'art. 597 c.p.p., il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato - come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima - apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore).

1.8 La censura della recidiva non è consentita, non avendo costituito motivo di gravame, come si desume dal rilievo che né il ricorrente né la Corte d'appello hanno indicato che la questione *de qua* era stata devoluta all'esame del giudice di secondo grado.

1.9 Del pari non consentita è la doglianza sulla mancata applicazione dell'indulto.

Al di là del rilievo che il ricorrente avrebbe potuto chiedere l'applicazione dell'indulto all'udienza dibattimentale di appello, essendo a quella data entrata in vigore la L. n. 241/2006, deve rilevarsi che questa Corte (Sez. 4, n. 1869 del 21/2/2013, Rv. 258174) è ferma nel ritenere che la mancata applicazione dell'indulto può costituire valido motivo di ricorso in cassazione solo quando il giudice di merito abbia erroneamente escluso l'applicazione del beneficio e non anche quando abbia semplicemente ommesso di pronunciare al riguardo. Difatti, nel caso in cui, nel giudizio di merito, non sia negato all'imputato il diritto di godere dell'indulto ma sia invece rinviato, implicitamente o esplicitamente, alla sede esecutiva ogni provvedimento al riguardo, non si determinano né nullità, né conseguenze negative per il condannato, che potrà adire il giudice dell'esecuzione per conseguire il beneficio (Sez. 1, n. 2261 del 14/5/2014, Rv. 261894).

2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i medesimi hanno i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - al versamento ciascuno della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza pubblica del 19 marzo 2019

Il Consigliere estensore

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

Giuseppina A. R. Pacilli

Il Presidente

Giovanni Diotallevi

Giovanni Diotallevi